

INFORMATIVA BUONI DI SERVIZIO

"Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea – Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento"

COSA SONO

I Buoni di servizio sono titoli di spesa rilasciati dall'Amministrazione provinciale a singoli destinatari per favorire la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro (o tempi di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro), a fronte di una compartecipazione da parte delle famiglie pari ad almeno il 5% della quota totale del servizio.

REGOLE E REQUISITI PER LA COPERTURA DEL BUONO DI SERVIZIO

Per poter presentare domanda di Buono di Servizio è necessario essere in possesso della Dichiarazione I.C.E.F. "Famiglia" redditi e patrimonio 2024 con indicatore I.C.E.F., pari o inferiore allo 0,70 (invece che 0,50).

A partire dalle domande presentate dal 27 febbraio 2026, la Dichiarazione I.C.E.F. "FAMIGLIA" Redditi / Patrimonio Anno 2024 **effettuata dagli utenti presso un CAAF o uno sportello provinciale di assistenza e informazione al pubblico**, verrà acquisita direttamente dal sistema informatico provinciale in fase di compilazione della Domanda di Buono di Servizio.

E' possibile calcolare il valore del Buono di Servizio utilizzando il nuovo indicatore I.C.E.F. Famiglia utilizzando il simulatore di calcolo al seguente link: <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Simulatore-di-calcolo-I.C.E.F.-redditi-patrimonio-con-soglia-0-70>

Pertanto coloro che sono **già in possesso di indicatore I.C.E.F. Famiglia redditi/patrimonio Anno 2024** in corso di validità potranno, **procedere alla compilazione online della propria domanda di assegnazione di Buono di Servizio** redatta avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione online dalla Provincia e accessibile tramite l'autenticazione con il sistema di identità digitale SPID (o tramite CIE).

Per maggiori informazioni:

-<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Buoni-di-Servizio-per-la-conciliazione-tra-famiglia-e-lavoro-periodo-2025-2027>

-Struttura Multifunzionale Ad Personam al numero verde 800 163 870.

Le ore coperte dal BDS sono fino ad un massimo del monte ore lavorativo settimanale del/la richiedente da contratto, maggiorato fino al 10% dello stesso su richiesta del/la richiedente.

In ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 44 ore comprensive dell'eventuale maggiorazione del 10%.

- Se il nucleo familiare della lavoratrice richiedente è **biparentale**, ossia risulti presente nel nucleo, oltre alla richiedente, anche il genitore di almeno uno dei minori per cui si richiede il BDS, costui **deve essere occupato o disoccupato inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione.**
- Per i minori che non abbiano ancora frequentato la Scuola Pubblica/paritaria, il/la richiedente al momento dell'iscrizione/richiesta di BDS deve presentare ad Incontra s.c.s. il certificato di **conformità vaccinale** – ATTESTAZIONE RISPONDENZA LEGGE n. 119 DEL 31.07.2017 in corso di validità (in caso di aggiornamenti delle vaccinazioni effettuate dal momento dell'iscrizione/richiesta di BDS al primo giorno di attività previsto, il genitore è tenuto a consegnarne copia aggiornata ad Incontra s.c.s.)

I Buoni di Servizio coprono una parte dei costi dei servizi educativi di minori realizzati durante:

1) il periodo di lavoro del richiedente purché sia regolarmente sul posto di lavoro, fatti salvi i seguenti casi ammessi:

- assenza dal lavoro per visite mediche;
- percorsi di riabilitazione post infortunio;
- periodi di riabilitazione in day hospital;
- ricoveri ospedalieri o in centri di cura;
- assenze per malattie;
- congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educativi di cura e custodia richiesti con il Buono di Servizio;
- permessi dall'attività lavorativa (contemplati nel contratto di lavoro), escluse le aspettative non retribuite diverse da quelle richieste a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;

2) durante il periodo di presenza in aula/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

Non possono essere coperti dal Buono di Servizio i costi dei servizi erogati durante:

- periodi di ferie;
- periodi di congedo di maternità o parentale per lo stesso minore fruitore di servizi con il Buono di Servizio;
- periodi di aspettativa non retribuita diversi da quelli richiesti a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- altri casi non ricompresi al precedente punto 1).

Il costo degli eventuali servizi erogati durante tali periodi è pertanto a completo carico del richiedente.

Se il/la bambino/a durante la settimana frequenterà meno ore rispetto a quelle inserite sul PES, queste saranno a carico delle famiglie, quindi la cooperativa chiederà l'integrazione a quanto preventivato da P.E.S. in fase di rendicontazione.

I Buoni coprono una parte dei costi dei servizi educativi in base all'età del minore:

FASCIA C) minori con età 6 anni – 14 anni (15 non compiuti):

- Il Buono riconosce fino ad un massimo € 4,75 € all'ora;

FASCIA C) Minori fino ai 18 anni non compiuti con disabilità ai sensi della legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza:

- Il Buono riconosce fino ad un massimo di € 16,34 all'ora (minori con DSA o con disabilità L 104/92 art. 3 comma 1) o fino ad un massimo di € 27,44 (minori con disabilità L 104/92 art 3 comma 3).

Verranno inoltre applicati costi di gestione amministrativa dello strumento Buoni di Servizio:

- € 25,00 per i progetti fino a 150 ore complessive di servizio finanziabili dallo strumento
- € 50,00 per i progetti oltre le 150 ore complessive di servizio finanziabili dallo strumento

RICHIESTA PREVENTIVO P.E.S. (Progetto di Erogazione del Servizio)

Anche per l'estate 2026 è possibile effettuare L'ISCRIZIONE solo in MODALITÀ ONLINE accedendo al sito del Centro MeTe www.conmetepuoi.it

Cliccare su "ANIMAZIONI ESTIVE" in alto a destra nella home, e poi selezionare "ISCRIVITI ADESSO".

Coloro che hanno i requisiti per richiedere il BDS, **affinché la Cooperativa possa predisporre i P.E.S., dovranno obbligatoriamente selezionare la voce Buoni di Servizio e compilare il "MODULO DATI OBBLIGATORIO PER BDS"** indicato tramite link direttamente sulla piattaforma delle iscrizioni.

PROCEDURA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

-Il personale della cooperativa caricherà il progetto di erogazione del servizio (P.E.S.), sul portale del Fondo Sociale Europeo e avviserà l'intestatario/a del Buono tramite e-mail o whatsapp;

-Il/La richiedente dovrà procedere con la **compilazione e l'invio della propria richiesta di Buono di Servizio** sul sito on line <https://fse3.provincia.tn.it> – AREA INTERVENTI INDIVIDUALI – accedendo tramite IDENTITÀ DIGITALE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica)

QUANDO DEPOSITARE LA DOMANDA

Per l'inserimento nella graduatoria mensile, le domande dovranno essere inviate dai richiedenti online seguendo le indicazioni sul sito entro il **26esimo giorno del mese**:

- ENTRO IL **26 MAGGIO 2026** PER LE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGERANNO A **GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO**
- ENTRO IL **26 GIUGNO 2026** PER LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA AD **AGOSTO**

Se si hanno attività in più periodi o iscrizioni di più figli/figlie, anche **con altri enti**, va presentata **una sola domanda entro la scadenza prevista per la prima attività scelta**.

Se tali attività con altri enti iniziano prima di quella scelta con Incontra s.c.s., dovrà essere comunicato al Centro METE 345.6848308 per permettere l'elaborazione del progetto di erogazione del servizio (PES) in tempo utile.

E' responsabilità del/della richiedente depositare la domanda online nei tempi previsti.

Il Fondo Sociale Europeo comunicherà direttamente al/alla richiedente, tramite e-mail, l'assegnazione o meno del Buono.

E' **fatto obbligo** al richiedente di segnalare tempestivamente alla struttura provinciale competente per l'attuazione del dispositivo Buoni di Servizio o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam:

- qualsiasi variazione intervenuta, dal momento della presentazione della domanda fino a quello dell'attribuzione del Buono di Servizio, relativamente alla propria condizione occupazionale, al monte ore settimanale di lavoro/formazione e alla dichiarazione I.C.E.F.

- qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato che avvenga prima dell'attribuzione del Buono di Servizio.

DOPO L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO DI SERVIZIO

Il personale di Incontra s.c.s. attiverà il Buono.

Durante l'erogazione del servizio il/la richiedente dovrà compilare il "Registro Presenze" accedendo alla propria area personale nel sistema informatico (<https://fse3.provincia.tn.it>) come di seguito indicato:

- conferma entro sette giorni dalla fine di ogni settimana di servizio (intesa da lunedì a domenica) o comunque entro sette giorni dalla ricezione dell'SMS di richiesta di conferma inviato dalla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, da parte del solo titolare del Buono, delle presenze riportate nel registro elettronico da Incontra s.c.s. verificando la correttezza dei dati inseriti, tramite l'accesso alla propria area personale.

Nel caso in cui il titolare non adempia a tale onere, oltre i sette giorni dalla ricezione dell'SMS di richiesta di conferma inviato dalla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti del titolare una penale pari a 50,00 € per ogni sottoscrizione settimanale tardiva. Qualora al momento della rendicontazione risulti che il titolare non abbia mai provveduto alla conferma delle presenze riportate nel registro elettronico, l'intero costo del servizio settimanale erogato, ma non confermato è a suo completo carico (Del. n° 487 dd. 10 aprile 2026).

- Le eventuali ore di servizio frequentate dai minori durante i giorni e gli orari coperti dal Buono di Servizio, ma in cui il/la richiedente il Buono si è trovato/a in situazioni NON AMMISSIBILI ALLA COPERTURA dello stesso, secondo quanto indicato nella pag. 2 di tale informativa, devono essere registrate sul registro nella colonna A MIO CARICO in modo tale che vengano escluse dall'agevolazione del Buono.

Durante la fruizione del servizio il titolare del Buono di Servizio ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Amministrazione o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam (numero verde 800 163 870) qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato in sede di richiesta di Buono di Servizio.

Al termine del servizio il titolare del Buono di Servizio è tenuto obbligatoriamente a compilare online tramite il sistema informatico una dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti da Incontra s.c.s. che attestano le ore che possono essere coperte dal BDS e che sono stati ottenuti nel rispetto dei criteri Allegato A - Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - Versione 4 della Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 487 di data 10 aprile 2026)

<https://www.provincia.tn.it/content/download/22685/367392/file/All. A Criteri e modalit%C3%A0 di attuazione dei Buoni di Servizio 2025-2027 Versione 4.pdf>